

Prot. n. R.U. 19327

**DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI**  
**Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore**

**IL DIRIGENTE**

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 23-quarter del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Vista la convenzione di concessione n. 4108 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 da parte della ISIBET s.r.l.;

Vista la comunicazione del 28 giugno 2016 con la quale il Concessionario ha manifestato la volontà di proseguire la raccolta delle scommesse, successivamente alla scadenza fissata al 30 giugno 2016 e sino al verificarsi della condizione prevista dall'art. 1, comma 933, della legge 208/2015;

Atteso che nella predetta comunicazione si è altresì impegnato a fornire le garanzie richieste dall'Agenzia e, quindi, con validità sino al 30 giugno 2018;

Tenuto conto che Isibet s.r.l., per la concessione cod. n. 4108 aveva, a suo tempo, prestato una fideiussione bancaria per l'importo di €292.000,89 della Banca dell'Etruria e del Lazio, scaduta il 31 dicembre 2016;

Considerato che, in prossimità della scadenza di tale polizza, con nota n. R.U. 126785 del 22 dicembre 2016 l'Agenzia ha invitato Isibet s.r.l. ad adeguarne la validità ai sensi dell'art. 20, comma 2, della convenzione di concessione, per l'importo di € 292.000,89, considerato che la residua manleva di € 164.123,51, ancora non scaduta, non è sufficiente, avviando, contestualmente, il procedimento di decadenza della concessione;

Atteso che, con nota del 30 dicembre 2016, la Società asseriva che, in ragione della scadenza di tutte le concessioni al 30 giugno 2016 e della loro proroga sino al 30 giugno 2017, non vi sarebbero più concessioni in essere ma soltanto una prosecuzione di fatto, nelle more della conclusione di una nuova procedura di gara, adducendo altresì una discriminazione tra i concessionari per la disparità di trattamento tra le varie tipologie di concessioni in ordine alle forme di garanzie richieste;

Preso atto che, nonostante la mera trasmissione di una bozza di polizza assicurativa avvenuta con la nota del 30 dicembre 2016 - garanzia peraltro non prevista dall'art. 20, comma 1, della convenzione – sino ad oggi, non è stata presentata alcuna garanzia di qualsivoglia natura a copertura dell'importo di €292.000,89;

Vista la nota n. R.U. 9262 del 30 gennaio 2017 con la quale l'Agenzia, nel sottolineare l'avvenuta proroga dei rapporti concessori e delle accedenti convenzioni, ha comunicato che, qualora non fosse pervenuta una garanzia secondo le forme e le modalità previste dal citato art. 20 della convenzione entro il termine ultimo del 15 febbraio 2017, si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, all'adozione del provvedimento di decadenza ed al distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale;

Ritenuto che la garanzia, presentata dal concessionario all'atto della sottoscrizione della convenzione n. 4108, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa e che sia il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, sia la mancata reintegrazione sono causa di decadenza dalla concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 20 della convenzione di concessione;

Valutato che, a fronte dell'obbligazione di prestare una manleva dell'importo complessivo di € 456.124,40, Isibet s.r.l. ha attualmente disponibile una garanzia di €164.123,51;

Tenuto conto che l'obbligo di fornire la garanzia per l'importo determinato secondo i criteri della convenzione è oltremodo stringente in considerazione della situazione debitoria di Isibet s.r.l. che, per il solo 2016, ha un debito di oltre €660.000,00 oltre sanzioni, penali ed interessi;

## DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 4108 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con società ISIBET s.r.l., con sede legale in Via Valentini n. 15 a Rimini, a far data dal 20 febbraio 2017.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 16 febbraio 2017

IL DIRIGENTE

*Pietro FERRARA*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs 39/93